

Agli Uffici Centrali di Staff
Alle Divisioni
Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni Provinciali di Trento e
Bolzano

OGGETTO: Fruizione ferie pregresse – Precisazioni

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 152836 del 4 aprile scorso, con la quale sono state date indicazioni sulle modalità di fruizione delle ferie pregresse da parte dei lavoratori che svolgono la propria attività in lavoro agile.

Al riguardo, si precisa che il termine del 30 aprile previsto al comma 15 dell'art. 28 del CCNL Funzioni centrali va riferito unicamente ai casi in cui il dipendente abbia chiesto, con formale istanza, il rinvio della fruizione delle ferie residue al 31 dicembre per motivi personali.

Pertanto, in mancanza di formale richiesta da parte del lavoratore, il termine ultimo per la fruizione delle ferie pregresse è quello di cui al comma 14 dell'art. 28 del CCNL Funzioni centrali, cioè il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.

IL CAPO DIVISIONE

Carlo Palumbo

firmato digitalmente